

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 settembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 3.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente ed infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 4.

Legge finanziaria 2001 Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11.

Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali Pag. 14

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, recante «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» Pag. 21

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2001, n. 6.

Integrazione alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 «Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440 (norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi sociali») Pag. 22

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a.) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 9.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 1

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali Pag. 24

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 1.

Regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 3.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente ed infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di assetto istituzionale

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 45 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«45. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 43, in particolare per il monitoraggio dei dati e delle informazioni riguardanti le imprese ed i flussi turistici. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 43, con particolare riguardo alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema turistico, la Regione può inoltre realizzare progetti mirati che prevedono la realizzazione di strumenti e servizi telematici.»

b) dopo il comma 83 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 83-bis.:

«83-bis. I comuni sono delegati a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»;

c) la lettera a) del comma 61 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'interno aeroportuale»;

d) dopo la lettera h) del comma 61 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti lettere h-bis) ed h-ter):

h-bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995;

h-ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h-bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia.»;

e) il comma 62 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h-ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti.»;

f) il comma 63 dell'art. 3 è abrogato;

g) la lettera b) del comma 119 dell'art. 3 è abrogata;

h) il comma 120 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«120. Con deliberazione della giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per l'assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e strumentali.»;

i) dopo il comma 120 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi 120-bis e 120-ter:

«120-bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della giunta regionale possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte;

120-ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 112/1998; sono assegnate dalla giunta regionale alle province sulla base degli accordi sottoscritti in attuazione dell'intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2 della legge n. 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi d'intervento;

j) dopo il comma 4-quater dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma 4-quinquies:

«4-quinquies. Le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono trasferite alle A.S.L.».

2. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, con uno o più provvedimenti la giunta regionale ed il consiglio regionale, secondo le rispettive competenze individuano, per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Regione, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Nell'espletamento dell'attività amministrativa non possono essere introdotti, se non per disposizione del responsabile del procedimento dettata da straordinarie esigenze istruttorie, adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli indispensabili risultanti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano i singoli procedimenti.»;

c) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento la giunta regionale e il consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, determinano con i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 2, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento.»;

d) il comma 2 dell'art. 4 è abrogato;

e) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. In assenza di previsioni di legge o regolamento il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni.»;

f) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze e delle aree di attività attribuite alla struttura organizzativa cui è preposto. Il direttore generale attribuisce la responsabilità di procedimento nei casi controversi ovvero di conflitto tra le strutture organizzative subordinate.»;

g) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di impedimento, inadempienza o ritardo del responsabile, il dirigente sovraordinato avoca la responsabilità del procedimento con provvedimento motivato.»;

h) il comma 3 dell'art. 9 è abrogato;

i) il comma 5 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«5. La responsabilità istruttorie può essere assegnata dal dirigente ad altro dipendente appartenente alla medesima struttura organizzativa.»;

j) il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile del procedimento, ove ne abbia la competenza, adotta il provvedimento nel termine stabilito dall'art. 4, commi 1 e 4, ovvero, conclusa l'istruttoria, trasmette gli atti istruttori con la proposta di provvedimento all'organo competente per l'adozione.»;

k) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dall'avvio del procedimento ne dà comunicazione, con le modalità previste dall'art. 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per specifica disposizione di legge vi devono intervenire e agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili allo stato degli atti, cui il provvedimento possa essere di pregiudizio.»;

i) il comma 1 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente può individuare nell'ambito della struttura organizzativa cui è preposto i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni e a ricevere le dichiarazioni sostitutive.»;

m) il comma 2 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione è nominata con decreto del segretario generale della giunta ed è composta da un dirigente di unità organizzativa, che la presiede, e da quattro membri, esperti in materie giuridiche, di cui due scelti fra il personale dipendente dalla giunta e due designati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno per ciascun consigliere. La designazione del consiglio regionale è effettuata entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, trascorsi i quali il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dalla designazione medesima.»;

n) il comma 6 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«6. Ai componenti della commissione, non dipendenti dalla Regione viene corrisposta per ogni seduta l'indennità di presenza. È riconosciuto inoltre l'eventuale trattamento economico di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla normativa regionale vigente.»;

o) il comma 1 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la presente legge sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 2.»;

p) il comma 2 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti si applicano, oltre alle disposizioni procedurali di cui al comma 1, le norme della presente legge immediatamente operative.».

3. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 10.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato e con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell'azione amministrativa.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. La trattativa privata può essere esperita con ricorso alle tecniche informative ed informatiche, ivi compreso l'utilizzo di Internet, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.»;

c) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.»;

d) dopo il comma 6 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Per le forme di contrattazione di cui ai commi 5 e 6, è consentito il ricorso alle tecniche informatiche, ivi compreso l'ausilio di Internet, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.»;

e) dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (Delibera di programmazione delle acquisizioni). — 1. Entro il 1° marzo di ogni anno la giunta regionale adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. È facoltà della giunta regionale operare dopo un semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati.»;

f) il comma 5 dell'art. 4 è abrogato;

g) il comma 4 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«4. Il bando di gara indetta con procedura aperta, ovvero con procedura ristretta di licitazione privata, ovvero con procedura negoziata, deve indicare chiaramente se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa.»;

h) il comma 5 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di gara indetta con procedura ristretta per appalto-concorso, non può esservi aggiudicazione in presenza di una sola offerta.».

4. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 1, così come modificato dall'art. 4, comma 19, lettera a) della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«2. I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo, ivi compresa l'attivazione di sistemi integrati infotelematici della pubblica amministrazione, devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli coerenti con gli obiettivi del PRS.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. In caso di eventuali minori costi per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'art. 3, comma 4, il contributo regionale di cui alla presente legge è proporzionalmente ridotto.»;

c) l'art. 2 è abrogato;

d) il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sulla base della relazione di cui ai commi 2 e 3, approva i progetti da finanziare previo parere della commissione consiliare competente. Al provvedimento di approvazione; che entro cinque giorni è comunicato al consiglio regionale, è allegata una scheda nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;

b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedano possano essere impiegate;

c) i soggetti beneficiari di contributi ed i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;

d) la localizzazione territoriale degli interventi;

e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;

f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.»;

e) il comma 5 dell'art. 3, come già sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/1999, è sostituito dal seguente:

«5. I lavori per la realizzazione dei progetti devono iniziare entro i termini previsti nel piano finanziario dei progetti approvati, pena la revoca dei contributi, adottata previa diffida ad adempiere, con provvedimento della giunta regionale da comunicare al consiglio regionale entro cinque giorni dall'adozione.»;

f) la lettera a) del comma 1 dell'art. 4 sostituita dalla seguente:

«a) coerenza con il programma regionale di sviluppo;»;

g) il comma 1-bis dell'art. 5, come già aggiunto dall'art. 4, comma 19, lettera h) della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il conferimento degli incarichi avviene con le modalità di cui ai commi 2 e 10 dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione e incompatibilità di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14, sulla base della valutazione dei *curricula* presentati dai candidati.»;

h) il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il nucleo di valutazione può formulare indirizzi tecnico-operativi per l'attuazione dei progetti approvati.»;

i) il comma 6 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«6. Il nucleo, avvalendosi della struttura organizzativa competente e di quella preposta al controllo di gestione, predispone altresì una relazione semestrale alla giunta regionale, inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati, sulla base dei dati forniti dai responsabili dell'attuazione dei medesimi.»;

j) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale di contabilità, la giunta regionale, provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti.»;

k) il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attività di progettazione, di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1999, n. 109 (nuova legge quadro sui lavori pubblici e successive modificazioni) al netto degli eventuali finanziamenti per l'attuazione degli accordi di programma disposti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 14/1993.».

5. Alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (disciplina delle procedure per gli accordi di programma) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-bis:

«Art. 7-bis. (*Variazione degli strumenti urbanistici*). —

1. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto deve essere depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni.

2. Le osservazioni presentate a norma del comma 1 sono valutate dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

6. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

«3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi previsti da accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'art. 28-sexies della legge regionale n. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa.»;

b) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di finanziamento sono presentate alla struttura organizzativa della giunta regionale individuata nelle schede di cui all'art. 8, comma 5.»;

c) il comma 4 dell'art. 10, come già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2/2000, è sostituito dal seguente:

«4. Il dirigente competente della gestione complessiva del fondo, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ogni iniziativa all'assegnazione dei finanziamenti, per ciascun progetto, in conformità alle determinazioni della giunta regionale, di cui all'art. 7, comma 3.»;

d) il comma 5 dell'art. 10, è sostituito dal seguente:

«5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono comunicati entro cinque giorni alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio.»;

e) il comma 6 dell'art. 10, è abrogato;

f) il comma 2 dell'art. 11, è sostituito dal seguente:

«2. Il nucleo di valutazione si avvale direttamente della collaborazione dei gruppi di lavoro costituiti per ogni iniziativa, composti da personale delle strutture della giunta regionale e presieduti dal dirigente della struttura organizzativa individuata nella scheda dell'iniziativa, che provvede all'istruttoria tecnica e amministrativa delle domande necessaria per la relazione di cui all'art. 10, comma 3.»;

g) dopo il comma 2 dell'art. 11, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il nucleo di valutazione elabora proposte in merito agli schemi per la presentazione delle domande e della relativa documentazione nonché elementi della scheda di cui all'art. 8, comma 5.»;

h) il comma 1 dell'art. 15, è sostituito dal seguente:

«1. I direttori generali competenti per le singole iniziative assicurano il coordinamento e la coerenza delle stesse con gli interventi effettuati in base ad altre leggi statali e regionali di spesa nonché con la disciplina dell'attività amministrativa e con l'efficace utilizzo dei fattori produttivi della Regione.»;

i) il comma 2 dell'art. 15, è abrogato;

j) il comma 1 dell'art. 16, è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative finanziate con il fondo sono soggette ai controlli di gestione di cui all'art. 73 della legge regionale n. 34/1978.»;

k) dopo il comma 1 dell'art. 16, è aggiunto il comma 1-bis:

«1-bis. Il nucleo di cui all'art. 11, avvalendosi della competente struttura organizzativa della giunta regionale preposta alla gestione complessiva del FRISL, predispone una relazione semestrale inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati sulla base dei dati forniti dalle strutture organizzative incaricate per ciascuna iniziativa. La relazione viene presentata alla giunta regionale che la trasmette al consiglio.».

7. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui all'art. 3 e all'art. 7, è autorizzata, per l'esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000.»;

b) il comma 3 dell'art. 8, è abrogato.

8. Alla legge regionale 16 marzo 1981 n. 15 (disciplina del sistema informativo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 4, è abrogato;

b) il comma 1 dell'art. 5, è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione del progetto di cui all'art. 4, la giunta regionale delibera annualmente un programma operativo per l'anno successivo.»;

c) l'art. 8, è abrogato;

d) il comma 1 dell'art. 10, è abrogato.

9. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 30, è abrogato.

10. Le attività attualmente svolte dai centri di innovazione tecnico educativa (CITE) continuano ad essere esercitate dalle strutture regionali competenti, nelle more dell'attuazione del processo di conferimento di funzioni nei termini di cui alla legge regionale n. 1/2000.

11. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 1, dell'art. 10, è sostituita dalla seguente:

«c) Uffici».

Sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi. Sino all'attuazione dei processi di delega di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 «norme transitorie in materia di formazione professionale», i centri di formazione professionale (CFP) regolati da specifica normativa regionale, sono equiparati agli uffici».

12. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, la giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con apposito atto l'unità regionale per la finanza di progetto (unità), che si avvale della società finanziaria regionale. La giunta stabilisce altresì l'organizzazione e specifica le funzioni dell'unità.

13. Alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (revisione dell'ordinamento del personale regionale) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali*). — 1. Ogni direttore generale per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività istruttorie complesse, fatta salva la responsabilità di procedimento, può costituire appositi organismi composti da dipendenti regionali. In ragione della complessità delle materie o delle attività, a tali organismi possono essere chiamati a partecipare esperti esterni all'amministrazione regionale.

2. Il segretario generale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 16/1996, adotta le modalità generali per la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di soggetti esterni.»

14. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 4, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Ai fini della corresponsione della diaria ogni consigliere regionale può comunicare all'ufficio di presidenza due commissioni tra quelle indicate alla lettera d) del comma 1, per le quali è previsto l'obbligo di presenza.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 7-ter, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Ai componenti della giunta regionale che non siano consiglieri regionali si applicano, alla data di nomina e per tutta la durata del mandato le disposizioni concernenti la pubblicazione patrimoniale, il collocamento in aspettativa ed in generale lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili.»

15. — 22. *Oggetto di rinvio.*

23. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. L'ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i requisiti e i criteri generali nonché le modalità e le procedure di accesso all'impiego presso il consiglio regionale.»;

b) dopo l'art. 8-bis si aggiunge il seguente art. 8-ter:

«Art. 8-ter (*Incremento delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario*). — 1. Le risorse per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva nazionale possono essere incrementate in relazione alle esigenze di assistenza diretta agli organi istituzionali del consiglio regionale. A tal fine, l'ufficio di presidenza, in sede di programmazione annuale delle attività, determina l'importo

dell'incremento e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per il compenso del lavoro straordinario.».

24. Al fine di accelerare i procedimenti amministrativi previsti dalla legislazione regionale vigente e di garantire il rispetto dei tempi per i relativi provvedimenti della giunta regionale, in sintonia con i principi di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengono le seguenti espressioni «sentita la commissione consiliare competente», «sentito il parere della commissione consiliare competente», ed altri consimili, i pareri devono essere resi nel termine di trenta giorni dall'assegnazione della rispettiva richiesta.

25. Nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengono l'espressione «d'intesa con la commissione consiliare competente» o consimile, le intese devono essere conseguite nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione delle rispettive richieste.

26. In caso di decorrenza del termine senza che la commissione consiliare abbia comunicato il parere o si sia espressa in ordine al raggiungimento dell'intesa di cui ai commi 24 e 25, o senza che la medesima abbia rappresentato esigenze istruttorie, la giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere o dell'intesa.

27. Ove la commissione consiliare abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 24 può essere interrotto per una sola volta, in tale caso il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte della commissione competente.

28. La decorrenza dei termini di cui ai commi 24 e 25 resta sospesa dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 29 giugno 1998 n. 10 (disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo, e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7-bis dell'art. 3, è aggiunto il seguente comma 7-ter:

«7-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 5.»;

b) dopo il comma 1, dell'art. 4, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La giunta regionale, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al comma 2, e sentito il comitato per la montagna, stabilisce le condizioni di ammissibilità e i parametri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle risorse assegnate»;

c) il comma 2 dell'art. 4, come già sostituito dall'art. 1, comma 4, lettera e), legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, deliberati dalle comunità montane e dai comuni montani di cui al comma 4, dell'art. 1, sono assoggettati alla verifica di fattibilità da parte del nucleo di valutazione, di cui alla legge regionale n. 31/1996, sulla base dei parametri adottati dalla giunta ai sensi del comma 1-bis, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione. La giunta regionale approva sulla base del parere del nucleo di valutazione l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Le deliberazioni definitive delle comunità montane e dei comuni montani sono comunicate al comitato per la montagna di cui all'art. 51 che acquisisce gli elementi per il coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano da sviluppare.»;

d) il comma 4 dell'art. 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le comunità montane e i comuni di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi avviati. La relazione viene trasmessa nei successivi trenta giorni al comitato per la montagna.»;

e) il comma 3 dell'art. 48, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione può affidare all'IREALP lo sviluppo dei progetti pilota di cui all'art. 49 stipulando apposita convenzione.»;

f) dopo il comma 3 dell'art. 48, è aggiunto il seguente comma 3-bis.:

«3-bis. Eventuali oneri a carico della Regione conseguenti alla stipula delle convenzioni, di cui al comma 3 e all'art. 51, comma 7, sono determinati annualmente con legge finanziaria.»;

g) il comma 7 dell'art. 51, è sostituito dal seguente:

«7. Il comitato, previo assenso della giunta regionale, può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione e degli enti ed aziende di cui all'art. 48 dello statuto regionale, nonché di personale di IREALP attraverso accordi convenzionali.».

2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2, è sostituita dalla seguente:

«c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo. Sostenere le attività dei comuni, incentivando prioritariamente le loro forme associative, per la realizzazione e il potenziamento dello sportello unico per le imprese. A tal fine possono essere utilizzate le forme previste dall'art. 2, comma 63 della legge regionale n. 1/2000»;

b) dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 2, è aggiunta la seguente lettera f-ter):

«f-ter) favorire lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei processi produttivi di promozione e commercializzazione del prodotto, attraverso la diffusione nel sistema delle imprese delle nuove tecnologie di informazione e telecomunicazione e dei sistemi di connessione interattiva di rete.»;

c) il comma 1 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le province, nonché le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, approva gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l'ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) e dei progetti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.»;

d) il comma 2 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«2. Nella delibera della giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 concernente «interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi» per le aree di declino industriale, nonché dei programmi di sviluppo dei distretti predisposti ed approvati ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 concernente «attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato»;

e) dopo il comma 3-bis dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi 3-ter e 3-quater:

«3-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f-ter) e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPFER, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva specifiche misure di intervento con validità pluriennale, nell'ambito delle seguenti aree di priorità:

a) la promozione di un ruolo attivo della Regione Lombardia, con particolare riferimento ad interventi diretti per la realizzazione di progetti di introduzione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione a favore delle PMI, anche avvalendosi di enti o aziende regionali;

b) l'agevolazione dell'offerta di servizi di rete da parte di qualificati centri di servizio pubblici e privati a favore delle piccole e medie imprese;

c) il sostegno di progetti di sviluppo realizzati da piccole e medie imprese;

d) la realizzazione di piattaforme tecnologiche e telematiche al servizio di sistemi produttivi locali attraverso accordi di cooperazione tra strutture pubbliche e private.

3-quater. La giunta regionale stabilisce altresì:

a) le specifiche procedure e modalità per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) le condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti;

c) le norme per il monitoraggio e il controllo;

d) le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge, con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla normativa vigente in materia di sviluppo economico ed attività produttive.

Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale con le stesse modalità di cui al comma 3-ter, tenendo conto dei risultati conseguiti.»

f) il comma 4 dell'art. 3 è abrogato;

g) dopo il comma 2 dell'art. 4, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter), la Regione può concedere contributi, nei limiti di cui al comma 2 agli stessi soggetti di cui al comma 1, con priorità per associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili.»;

h) al comma 1 dell'art. 5 le parole «deliberazione consiliare» sono sostituite dalle parole «deliberazione della giunta regionale» e le parole «entro i termini indicati nell'aggiornamento della deliberazione consiliare di cui all'art. 3, commi 1 e 4» sono sostituite dalle parole «entro il 31 marzo»;

i) dopo il comma 5 dell'art. 6, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Alle piccole e medie imprese la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di intervento, finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera f-ter). Tale contributo può essere incrementato di un ulteriore 10% per le imprese iscritte all'albo degli artigiani ai sensi della legge n. 443/1985 e per le imprese di nuova costituzione.»;

j) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 7, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

«c-bis) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale finalizzati all'introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione e di connessione interattiva in rete.»;

k) ai commi 2 e 3 dell'art. 7 le parole «consiglio regionale» sono sostituite con le parole «giunta regionale»;

l) il comma 5 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

«5. Nelle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 3 sono determinati gli indirizzi ed i criteri per la formazione degli accordi e delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo.»;

m) dopo l'art. 8-bis è aggiunto il seguente art. 8-ter:

«Art. 8-ter (Agevolazioni per l'accesso al credito per lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione). — 1. Il direttore generale competente, su conforme deliberazione della giunta regionale, può stipulare convenzioni con aziende di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, per la realizzazione di investimenti rivolti all'introduzione, allo sviluppo e alla promozione delle tecnologie di rete.

2. L'agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate che, in base alle convenzioni di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.

3. Con l'atto di approvazione delle specifiche misure di intervento di cui all'art. 3, comma 3-ter, stabiliscono altresì i principi per la stipulazione delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo;

n) il comma 3 dell'art. 9, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle priorità definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di contributo nonché i criteri di ammissibilità e di riparto dei contributi stessi.»;

o) al comma 4 dell'art. 9 le parole «deliberazione del consiglio regionale» sono sostituite con le parole «deliberazione della giunta regionale»;

p) l'art. 11 è abrogato;

q) dopo l'art. 13-bis è aggiunto il seguente art. 13-ter:

«Art. 13-ter (Fondo per gli interventi di sviluppo della economia di rete — FISER). — 1. Per il finanziamento delle misure di intervento di cui all'art. 3, comma 3-ter, è istituito il «Fondo per gli interventi di sviluppo della economia di rete» (FISER).

2. Sono strumenti di intervento del fondo:

- a) i contributi in conto capitale;
- b) il finanziamento agevolato;
- c) i contributi in conto interessi in forma attualizzata;
- d) il bonus fiscale.

3. Il fondo è altresì destinato al finanziamento degli interventi a gestione diretta della Regione, di cui all'art. 3 del comma 3-ter., lettera a).».

3. In fase di prima applicazione la giunta approva le misure di intervento previste dall'art. 3 comma 3-ter della legge regionale n. 35/1996, così come inserita dall'art. 2, comma 2, lettera c) della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

4. In fase di prima applicazione gli indirizzi programmatici ed i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento dello sportello unico per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 35/1996, come integrato dall'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge, sono quelli individuati con delibera del consiglio regionale 1° ottobre 1997, n. VI/697, allegato A), misura c.

5. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 27 (disciplina dell'attività e dei servizi concernente viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 13, è sostituito dal seguente:

«2. La cauzione è prestata alla provincia ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, ancorché sia garantita l'immediata disponibilità delle somme, oltre ai contanti, possono essere:

- a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;
- b) titoli al portatore;
- c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.»;

b) l'art. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Vigilanza della provincia). — 1. Spettano alla provincia le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni»;

c) il comma 1 dell'art. 21, è sostituito dal seguente:

«1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

- a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;
- b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.»;

d) il comma 3 dell'art. 21, è sostituito dal seguente:

«3. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività, per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati»;

e) il comma 3 dell'art. 22, è sostituito dal seguente:

«3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio nella misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni vengano comminate ulteriori sanzioni, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.»;

f) il comma 5 dell'art. 22, è sostituito dal seguente:

«5. Fermo il disposto di cui alla lettera a), del comma 1, chi esercita attività di agenzie, senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione provinciale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.»;

g) dopo il comma 5 dell'art. 22, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie previ ste dal presente articolo sono riscosse ed introitate, dalle provmce.»;

b) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

6. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case e appartamenti per vacanze) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 18, è abrogato.

7. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del punto 4 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

«c) le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto esclusivamente attività agricole e formate da almeno un socio che sia in possesso della qualifica di imprenditore a titolo principale».

8. Alla legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3, è sostituita dalla seguente:

«c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria Mellea»;

b) il comma 1 dell'art. 6, è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente competente rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente legge per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili»;

c) l'art. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Provvedimenti di attuazione). — 1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il direttore generale competente, sentiti gli enti locali, individua:

a) le agevolazioni a favore di quanti effettuino la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 352/1993;

b) le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lettera a);

c) le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere d) ed e), nell'ambito dei territori classificati montani;

d) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali»;

e) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto.».

9. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria*). — 1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:

a) delle province, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di protezione della selvaggina; le stesse faranno fronte ai danni nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio riguardante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia;

b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i danni provocati da fauna selvatica e domestica inselvatichita. I danni, la cui denuncia dovrà avvenire entro otto giorni dall'avvenimento, verranno quantificati attraverso perizie effettuate dai tecnici abilitati individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse per il pagamento di tali danni saranno reperite annualmente nei limiti delle risorse previste in bilancio e ripartite tra le province in base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o comprensori alpini di competenza; gli stessi sono tenuti a compartecipare fino al dieci per cento dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci;

c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli articoli 19 e 38, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all'art. 37, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 21, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo (recinzioni, repellenti, ecc.) solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione.

3. I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti UE debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, - Per tali impianti non sono ammesse richieste di indennizzo dei danni.

4. La provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito il comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma del comma 2. dell'art. 26 della legge n. 157/1992.

5. La provincia, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione di contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda e provvede altresì alla liquidazione dei danni accertati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, entro e non oltre i termini previsti dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 157/1992.

6. Le province, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all'eccessiva consistenza di una o più specie di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata.»;

b) l'art. 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 *Finanziamenti regionali e piani di riparto*. — 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annualmente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese:

a) contributi alle province per la predisposizione ed attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi interventi faunistico-venatori e di miglioramento ambientale di cui agli articoli 8, 10, 12, 14 e 15;

b) contributi alle province per il risarcimento dei danni di cui all'art. 47, comma 3, da ripartire in misura direttamente proporzionale;

c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi;

d) contributi alle province per attività di controllo e vigilanza di produzione nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli articoli 19 e 38, da riportare sulla base delle corrispondenti tasse regionali;

e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'art. 36;

f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione, di cui agli articoli 8, 10 e 12.

2. La Regione determina annualmente, in sede di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1, ripartendole nella misura del 90% per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e del restante 10% per lo stanziamento di cui alla lettera f). Il riparto destinato a ciascuna provincia deve essere calcolato nella misura del 60% in base al numero dei cacciatori iscritti agli A.T.C. e C.A. di rispettiva competenza provinciale e per il restante 40% in base alla superficie di territorio utile alla caccia di ogni singola provincia.

3. I finanziamenti regionali per le spese relative alle funzioni trasferite alle province in materia di caccia, di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e), sono erogati con acconti annuali e conguagli stabiliti annualmente con deliberazione dalla giunta regionale.».

10. Alla legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'art. 7, predispone e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui devono essere allegati cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali vengono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria»;

b) il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al direttore generale competente che, sentito il collegio di esperti di cui all'art. 7, provvede al riconoscimento.».

11. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore generale competente può autorizzare le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.».

12. La legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 (Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli) è abrogata.

13. La legge regionale 12 giugno 1975, n. 83 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18) è abrogata, fatti salvi i rapporti progressi, determinati dagli articoli 3 e 4.

14. Alla legge regionale 10 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione di prezzo alla pompa delle benzine) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine del rimborso è autorizzata la costituzione di un fondo scritto in bilancio tra le contabilità speciali. La giunta con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, disciplina le modalità del rimborso ivi comprese quelle relative alla gestione contabile del fondo di anticipazione e alla rendicontazione da parte del funzionario delegato ai rimborsi.»;

b) il comma 4 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500 mila a tre milioni oltre alla sospensione provvisoria dell'autorizzazione di cui al medesimo art. 5 comma 1, per un periodo non superiore a trenta giorni.»;

c) dopo il comma 5 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma ;5-bis:

«5-bis. Nel caso in cui il gestore dell'impianto sia incorso nella medesima violazione per la quale abbia subito la sospensione provvisoria prevista dal comma 4, la Regione procede alla revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'art. 5 comma 1.»;

15. Alla legge regionale 27 giugno 1988 n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastruttura turistica in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«2. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio ambiente ed infrastrutture

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il comma 2-bis:

«2-bis. Per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui al comma 2 lettere h) e i), concernenti le aziende di trasporto pubblico locale concessionarie in più province o in più comuni, la giunta regionale, onde assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo tipo favorendone la sottoscrizione da parte degli enti locali interessati.»;

b) il comma 9 dell'art. 11-quinquies è sostituito dal seguente:

«9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui al comma 8, il rapporto di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni nelle materie attribuite alla competenza della Regione ai sensi della presente legge, deve essere presentato alla direzione generale competente per materia, ad eccezione di quanto previsto al comma 11-bis.»;

c) il comma 6 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«6. I componenti dell'autorità garante sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, attività professionale nel settore dei trasporti, essere amministratori, consulenti o dipendenti con poteri di rappresentanza o di direzione di soggetti pubblici a venti competenze nel campo dei trasporti o dai quali le imprese e aziende operanti nel medesimo campo ricevono benefici di qualsiasi specie, ricoprire cariche pubbliche elettive o incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'autorità durante il periodo della carica e per un anno dalla cessazione della stessa.»;

d) il comma 5 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1, e sentita la consulta della mobilità e dei trasporti di cui all'art. 8, comma 2. Detti programmi individuano, in particolare:

a) l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione, connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;

b) le modalità di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;

c) la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;

d) le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;

e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile;

f) i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità.»;

e) il comma 2 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«2. Nel periodo transitorio la durata dei contratti per i servizi ferroviari oggetto di affidamento diretto non è superiore a due anni. La validità dei contratti per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici gestiti in affidamento diretto è di un anno, a decorrere dall'1° gennaio 2002. Nel caso di affidamento di contratti per i servizi automobilistici nel periodo transitorio mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi è di otto anni per quelli aventi efficacia dal 1° gennaio 2002 e di sette anni per quelli aventi efficacia dal 1° gennaio 2003.»;

f) dopo il comma 2 dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 7, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari ed automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere inferiore a sei anni né superiore a nove.»;

g) il comma 3 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«3. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima della loro entrata in vigore, mentre per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti anzidetti sono stipulati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.»;

h) dopo il comma 3 dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. In sede di prima applicazione, i contratti per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi sono stipulati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, mentre i contratti per i servizi ferroviari sono stipulati nel mese precedente alla loro entrata in vigore.»;

i) il comma 3 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione degli strumenti della riforma del trasporto pubblico locale è previsto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, un periodo transitorio da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2002, nel corso del quale la Regione favorisce, secondo modalità operative individuate dalla giunta regionale:

a) la separazione delle proprietà delle reti, delle infrastrutture e dei depositi dalla gestione del servizio di trasporto pubblico, nonché l'abbandono di posizioni di controllo degli enti locali nelle società di gestione dei servizi;

b) l'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico;

c) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei contratti di servizio di obiettivi specifici di miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al sub-affidamento ed alle altre modalità particolari di affidamento dei servizi;

d) l'eliminazione dei vincoli alla concorrenza.»;

j) dopo il comma 3 dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti commi 3-bis, 3-ter 3-quater, 3-quinquies:

«3-bis. Le concessioni di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in scadenza al 31 dicembre 2000, sono prorogate fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2001. Nei disciplinari relativi alle concessioni rilasciate per l'anno 2001 sono definiti appositi allegati, sulla base di indicazioni regionali, diretti a migliorare i flussi di informazioni agli enti locali e alla Regione nonché ad ottenere ulteriori elementi di valutazione in relazione al miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza.

3-ter. Gli enti locali, a decorrere dall'anno 2001, avviano le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con riguardo all'intera rete, ovvero per l'affidamento di quote di servizi o servizi speciali, come indicato nei rispettivi programmi triennali dei servizi. Qualora nei programmi triennali dei servizi emergano condizioni ostative all'affidamento di tutti i servizi a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali, gli enti locali procedono all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale previa stipula di contratto di servizio quale strumento di regolazione tra le parti, avente decorrenza dall'1° gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002.

3-quater. A decorrere dall'1° gennaio 2003 tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati, a seguito dell'espletamento nell'anno 2002 di procedure concorsuali, in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

3-quinquies. Sino all'attivazione da parte degli enti locali dei contratti di servizio conseguenti all'espletamento di procedure concorsuali per i servizi interurbani su gomma, nonché per l'affidamento dei servizi di area urbana e comunali, i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di creare maggiore efficienza di gestione, hanno facoltà di affidare quote di servizio o servizi speciali, in ottemperanza alla vigente normativa comunitaria e nazionale.;

k) il comma 4 dell'art. 20 è abrogato;

l) dopo il comma 2 dell'art. 22 sono aggiunti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. Per l'organizzazione dei servizi ferroviari, la Regione prevede un periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2-ter. In conformità a quanto disposto nell'accordo Quadro stipulato tra Stato e regioni, sino all'attuazione di quanto previsto nel comma 2-bis, la Regione prevede una fase sperimentale da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nel corso della quale sono acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione dei contratti di servizio relativi al biennio 2002-2003.

2-quater. Nel periodo transitorio di cui al comma 2-bis, la Regione stipula contratti di servizio quali strumenti funzionali al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed al suo adeguamento alle esigenze dell'utenza, prevedendo negli stessi un sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato.;

m) il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione organizza i servizi elicotteristici di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 422/1997, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonché dalla presente legge.»;

n) il comma 2 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«2. Le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 della l.r.n. 13/1995 sono estese ai servizi attualmente in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a di interesse regionale e locale di cui all'art. 9 del d.lgs n. 422/1997 e ai servizi ferroviari in concessione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 a decorrere dall'1° gennaio 2004. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1995 trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.»;

o) dopo il comma 5 dell'art. 30 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Le provvidenze di cui all'art. 12 comma 1 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) sono assegnate dalla competente direzione generale della giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell'anno 1997 siano state

esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione a contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'art. 12 della legge n. 472/1999, all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile.»;

p) il comma 14 dell'art. 31 è abrogato.

2. Alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino e trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore conservano validità sino al 31 dicembre 2001.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le risorse finanziarie definite nella tabella f) allegata alla d.g.r. 14281 del 7 giugno 1996, per il trasporto pubblico urbano in Lombardia, relativamente alla quota assegnata all'azienda trasporti milanese sono rimodulate con provvedimento della giunta regionale e previo accordo con il comune di Milano, tenendo conto delle esigenze connesse alla razionalizzazione della spesa regionale e all'efficienza del servizio di trasporto pubblico nell'area milanese.».

3. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 9, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le modificazioni del piano delle cave dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della giunta regionale.»;

b) il comma 4 dell'art., 34 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il consiglio regionale e resta incarica sino alla nomina dei nuovi componenti.»;

c) dopo l'art. 41 sono aggiunti i seguenti articoli 41-bis e 41-ter:

«Art. 41-bis (Promozione regionale di interventi per la sicurezza sul lavoro). — 1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. n. 624/1996, promuove l'attività di informazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive incentivando l'innovazione tecnologica mediante il miglioramento ed il rinnovamento degli impianti esistenti e delle tecnologie estrattive.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione può concedere alle imprese del settore contributi in conto capitale nel rispetto delle norme comunitarie in materia di *de minimis*.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

4. I contributi sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità previste nel progetto, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso a contributo.

5. La giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento nonché i criteri per la valutazione della loro ammissibilità e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'ammissione al contributo dei progetti pervenuti è costituito presso la direzione generale competente un nucleo di valutazione, presieduto dal dirigente competente in materia di cave o suo delegato, e composto da cinque esperti interni e/o esterni all'amministrazione regionale e da tre funzionari regionali, nominati dalla giunta regionale.

7. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di cave.

«Art. 41-ter (Corsi di formazione). — 1. La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale per il personale delle province destinato a funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione degli operatori del settore.»;

d) il comma 2 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

«2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'art. 34, della commissione di cui all'art. 40 e del nucleo di valutazione di cui all'art. 41-bis, comma 6, si provvede con le risorse stanziata sul capitolo 1.2.7.1.322 «spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.»

4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«7. Le risorse di cui agli stanziamenti previsti al comma 6 vengono utilizzate nel rispetto delle priorità indicate nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) secondo i criteri determinati dalla giunta regionale.»

5. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'art. 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2001, la contrazione di uno o più mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000.»

6. Alla legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis (Supporto tecnico per l'istruttoria e disposizioni finanziarie). — 1. La Regione e le altre autorità competenti appositamente individuate, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria interdisciplinare, possono avvalersi dell'ARPA nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16.

2. Il proponente di studi di impatto ambientale soggetti alla fase di cui alla lettera d) dell'art. 4 è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria ad essa assegnata, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve essere effettuato dal proponente secondo le modalità individuate con apposito provvedimento dell'autorità competente.

3. Gli introiti di cui al comma 2 sono finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di procedura di VIA. Il relativo capitolo di spesa sarà finanziato a seguito di accertamento dell'entrata corrispondente.»

7. Alla legge regionale 1° agosto 1992, n. 23 (Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente competente adotta con proprio decreto, gli atti di competenza regionale necessari per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani.»

8. Alla legge regionale 10 gennaio 1989 n. 2 (Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo è sostituito dal seguente:

«2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.»

b) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui all'art. 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dall'art. 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal dirigente competente, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.»

9. Alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 (Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il comma 1-bis:

«1-bis. La Regione cura direttamente o per il tramite di esterni la diffusione delle informazioni a soggetti pubblici e privati, prevedendo anche forme di rimborso a parziale contributo delle spese sostenute, e con apposito provvedimento individua i relativi criteri e modalità. Gli oneri dovuti dagli utenti del servizio sono a titolo di parziale rimborso e finalizzati alla produzione e per l'aggiornamento delle informazioni territoriali e dei relativi programmi informatici.»

b) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 2, definendo in particolare:

a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale;

b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento;

c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione.»

c) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato e di garantire la diffusione dei relativi prodotti a soggetti sia pubblici che privati, la Regione coordina le proprie iniziative con quelle degli enti locali, anche mediante l'eventuale stipulazione di apposite convenzioni.»

d) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 è aggiunta la seguente lettera d-bis):

«d-bis) a definire le modalità e le procedure per la distribuzione, la pubblicazione, la consultazione e l'uso delle informazioni territoriali e dei programmi informatici relativi ad applicazioni territoriali, in relazione alle diverse tipologie di prodotti ed alle diverse tipologie di utenti.»

10. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Le opere di cui all'art. 7 sono di norma realizzate da province, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 10% dell'importo del progetto finanziato. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.»

11. La Regione partecipa al finanziamento del Programma URBAN II, di iniziativa comunitaria, di cui al d.m. 19 luglio 2000. Con apposito provvedimento la giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

12. Con decorrenza 1° gennaio 2001 la Regione provvede alla conversione degli atti di concessione, emessi dall'amministrazione statale, inerenti l'utilizzo dei beni del demanio idrico, di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. I titolari di concessione di cui al comma 12 che non abbiano avuto notificato l'atto di conversione entro il 30 novembre 2001, dovranno presentare alla Regione apposita richiesta per la conversione del titolo concessorio entro i successivi novanta giorni.

14. Decorso il termine di cui al comma 13 le concessioni per le quali non sia stata rilasciata la conversione o non sia stata presentata la relativa richiesta di conversione cessano dalla loro validità a tutti gli effetti.

15. La Regione disciplina le modalità di riscossione dei canoni di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di ogni altro onere connesso.

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale:

a) fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di riabilitazione extra ospedaliera, esercenti attività ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/1978, e delle strutture che erogano servizi socio sanitari integrati, d'intesa con la competente commissione consiliare;

b) disciplina le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo;

c) accredita le singole strutture e dispone successive eventuali variazioni dell'accreditamento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente commissione consiliare entro quindici giorni;

d) determina le prestazioni, la remunerazione delle stesse nonché le modalità di pagamento.

Le strutture accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari - integrati.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 7 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Nel caso in cui la giunta regionale proceda alla sospensione cautelare del direttore generale di aziende sanitarie pubbliche, la stessa giunta, nomina, per il periodo corrispondente un commissario straordinario in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, cui viene attribuita un'indennità da determinarsi con atto della giunta in misura non superiore a quella del direttore generale della relativa azienda.»;

c) dopo il comma 7 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies:

«7-bis. Ai commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie delle sopresse USSL;

7-ter. Ai commissari liquidatori sono attribuite altresì le funzioni di legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie delle aziende USSL istituite con la legge regionale 15 settembre 1993 n. 28 e venute a cessare con la presente legge;

7-quater. Ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie di cui ai commi 7-bis e 7-ter, compete la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale per le controversie riguardanti debiti e crediti delle sopresse USSL e aziende USSL;

7-quinquies. I debiti delle gestioni liquidatorie delle sopresse USSL e aziende USSL nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie delle gestioni liquidatorie;

7-sexies. È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale, della Regione per le controversie riguardanti debiti e crediti delle sopresse USSL e aziende USSL.»;

d) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli ospedali classificati senza fini di lucro e gli IRCCS di diritto pubblico adottano il piano di organizzazione ed il piano strategico di cui ai provvedimenti attuativi della presente legge, e li sottopongono all'approvazione della giunta regionale.»;

e) il comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate con provvedimento della giunta regionale comunicato alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. La richiesta di accreditamento è inoltrata dal legale rappresentante, con la specifica indicazione delle attività che si intendono rendere quali strutture ospedaliere abilitate ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture debbono essere regolarmente autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 14 gennaio 1997, attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati:

a) disporre di servizi diagnostici e di supporto alla degenza adeguati alla complessità della struttura; b) disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie in funzione delle patologie trattate;

c) disporre del personale sanitario, professionale e tecnico commisurato, nel numero e nella qualificazione professionale, alle attività e prestazioni erogate;

d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo la complessità delle prestazioni erogabili, esclusi i servizi specializzati non interessati all'attività di emergenza ed individuato dalla programmazione regionale.

Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui sopra sono iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate.»;

f) il comma 6 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al comma 3, il possesso dei requisiti può essere oggetto di autocertificazione da parte del soggetto erogatore. La Regione, attraverso appropriati sistemi ispettivi e di controllo, anche avvalendosi delle ASL, verifica, entro centottanta giorni dal deposito della richiesta di iscrizione al registro regionale di cui al comma 5, il possesso dei requisiti per l'accreditamento e la loro permanenza nel tempo. Non possono rivestire la qualifica di soggetto accreditato i soggetti erogatori privati che utilizzino, anche saltuariamente, in violazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.»;

g) dopo il comma 16 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma 16-bis.

16-bis. Nei casi in cui la giunta regionale, accedendo al mercato del credito nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, decida di anticipare le somme necessarie a fronteggiare le eventuali situazioni debitorie degli enti sanitari operanti nel servizio sanitario regionale, sia relativamente agli esercizi a tutto il 31 dicembre 1999 ex art. 28 della legge 448/1998, sia per la parte corrente, gli oneri relativi sono da porre a carico delle risorse messe a disposizione degli enti sanitari.»;

h) il comma 15 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«15. Ai fini della realizzazione e ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero per la trasformazione in strutture di ricovero e cura, i comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, acquisiscono, da parte della giunta regionale la verifica di compatibilità dei progetti con la programmazione sanitaria regionale.

i) dopo il comma 15 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 15-bis:

«15-bis. Ai fini dell'adeguamento delle strutture sanitarie accreditate ai requisiti minimi (senza aumento di posti letto) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la concessione edilizia è rilasciata ai sensi dell'art. 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 in deroga alle norme del piano regolatore generale e in deroga agli standard di cui all'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.».

2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1997 come sostituito dal comma 1, lettera d), la giunta regionale esamina e, se ne ricorrono le condizioni approva, ai fini dell'applicazione della d.g.r. 40903 del 29 dicembre 1998, i piani di organizzazione ed i piani strategici che gli ospedali classificati senza fini di lucro e IRCCS di diritto pubblico hanno adottato e sottoposto all'approvazione della giunta regionale.

3. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) è apportata la seguente modifica:

a) gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. La legge regionale 13 febbraio 1988, n. 5 (Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale) è abrogata.

5. Alla legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività sanitaria svolta presso strutture pubbliche o private è subordinata al possesso dei requisiti individuati dalla normativa vigente ed al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale o dell'azienda sanitaria locale, secondo le relative competenze, che si avvalgono per tale funzione anche degli organismi di verifica delle ASL.»

6. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.»

b) dopo il comma 4 dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.»

7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 (Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891) e che pagano annualità ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito per i nuovi finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono:

a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione senza pagamento di penali;

b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla cassa depositi e prestiti. La decorrenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità 2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.

Con successivo atto sono definite le modalità operative.

8. Alla legge regionale 15 gennaio 1999 n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Indirizzi programmatici) — 1. Il consiglio regionale approva ogni triennio, su proposta della giunta regionale, gli indirizzi programmatici per la definizione degli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, dei servizi per l'impiego e delle politiche formative.

2. La delibera di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni della commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 7 e del comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 8 e definisce gli obiettivi e le priorità delle politiche, delle azioni e delle iniziative da realizzare, le risorse finanziarie, il loro riparto tra le azioni proposte e la loro destinazione su-base provinciale; definisce altresì i tempi di realizzazione, le modalità di verifica e monitoraggio, i criteri di integrazione tra politiche attive del lavoro, servizi all'impiego e politiche formative.

3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono aggiornati sulla base delle nuove situazioni e previsioni occupazionali secondo le indicazioni programmatiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziario regionale.»

b) la rubrica dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«(Attuazione degli indirizzi programmatici)»;

c) la rubrica dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«(Politiche attive del lavoro)»;

d) il comma 5 dell'art. 9 è abrogato.

9. Alla legge regionale 22 aprile 1996, n. 9 (Partecipazione della Regione Lombardia alla fondazione «I pomeriggi musicali di Milano») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» che la stessa giunta determina.»

b) l'art. 3, come già sostituito dall'art. 4, comma 47 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Procedure di erogazione) — 1. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 dell'art. 2 è subordinata alla presentazione da parte della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» di copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica.»

c) il comma 2 dell'art. 4 è abrogato.

10. Alla legge regionale 20 agosto 1994, n. 23 (Interventi della Regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo annuo di cui all'art. 2 è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla Giunta regionale che lo destina alla copertura di specifiche voci di spesa dell'ente autonomo teatro «Alla Scala.»

b) il comma 3 dell'art. 6 è abrogato.

11. Alla legge regionale 9 aprile 1994, n. 10 (Partecipazione della Regione Lombardia come socio fondatore all'ente autonomo del Piccolo teatro della città di Milano - Teatro europa) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 come già sostituito dall'art. 4, comma 43 lettera a) della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Contributi) — 1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'ente autonomo del «Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'europa» che la stessa giunta determina.»

b) il comma 3 dell'art. 4 è abrogato.

12. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 32 (Partecipazione della Regione Lombardia come ente fondatore alla associazione «Centro teatrale bresciano») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'associazione «Centro Teatrale Bresciano» che la stessa giunta determina.»

b) il comma 2 dell'art. 2 è abrogato.

13. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1-ter:

«1-ter. Al fine di accrescere le conoscenze e le capacità - progettuali di amministratori di enti pubblici e di operatori impegnati nella promozione di politiche di pari opportunità, è istituito il «Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale». Tale centro svolge attività di informazione, formazione, animazione e supporto alla progettazione rivolta in particolare agli organismi di parità, ai servizi di consulenza rivolti alle donne, anche con l'obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l'inserimento delle donne nella vita economica sociale.»

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2000. Il commissario del governo con nota del 2 febbraio 2001, protocollo n. 22702/235 ha rinviato la legge limitatamente ai commi da 15 a 22 dell'art. 1, consentendone promulgazione e pubblicazione salvo per le parti coinvolte dal rinvio limitato).

01R0242

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 4.

Legge finanziaria 2001.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa

1. Per il triennio 2001/2003 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella *A*, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera *b*) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le quote a carico dell'esercizio 2001 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sulle relative UPB per gli importi indicati.

3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella *A*.

4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2002 e 2003, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001/2003.

5. Sono autorizzate per il triennio 2001/2003 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella *B*, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera *c*) della legge regionale n. 34/1978.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella allegata tabella *C*, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera *d*) della legge regionale n. 34/1978.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2000 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 febbraio 2001, protocollo n. 22702/236).

01R0243

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11.

Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 55 del 27 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione eroga incentivi finanziari e assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di unioni tra comuni.

Capo II

COMUNITÀ MONTANE

Art. 2.

Natura e funzioni

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. Le comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge e le funzioni delegate dai comuni, dalle province e dalla Regione.

Art. 3.

Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo statuto determina, in particolare:

- a) la denominazione e la sede dell'Ente;
- b) gli organi dell'ente, le modalità di elezione e le relative attribuzioni;
- c) i principi fondamentali per l'ordinamento (degli uffici e dei servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai comuni);
- d) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ad ai procedimenti amministrativi.

3. Lo statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione associata di funzioni dei comuni stessi.

4. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal consiglio della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed inserito nella rete telematica regionale.

Art. 4.

Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali

1. Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane.

2. In attuazione dei principi fissati dallo statuto, le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i comuni e la comunità montana.

Art. 5.

Determinazione degli ambiti territoriali delle comunità montane

1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle comunità montane sulla base delle proposte presentate dai comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata possono essere inclusi comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità montana.

3. L'esclusione di comuni dalle comunità montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di comuni non montani nella comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

Art. 6.

Controllo sulle comunità montane

1. Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 140 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed è disciplinato dalla legge regionale.

Art. 7.

Istituzione di nuove comunità montane e modi delle delimitazioni territoriali delle comunità montane esistenti

1. Qualora sia istituita una nuova comunità montana, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i comuni che ne fanno parte e costituisce la comunità stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana.

2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una comunità montana esistente, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali indica i comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successivi.

3. Nel corso della prima seduta, il consiglio provvisorio della comunità montana provvede all'elezione del presidente e della giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.

4. Il consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della comunità montana.

5. Il consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Capo III

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

Art. 8.

Associazioni, intercomunali

1. La Regione promuove l'istituzione di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei comuni.

2. Le associazioni intercomunali, costituite fra comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Le associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'associazione. L'istituzione delle associazioni è dichiarata con decreto del presidente della Regione.

4. Il regolamento dell'associazione intercomunale disciplina:

a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il presidente dell'associazione sia eletto tra i sindaci dei comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni associati;

b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità d'esercizio, tra cui l'individuazione del comune capofila;

c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.

5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i comuni aderenti che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'associazione.

Capo IV

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 9.

Contenuti del programma

1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10:

a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 «Riforma del sistema regionale e locale». Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle unioni e delle comunità montane, nonché delle associazioni intercomunali, ove costituite, per i comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;

b) individua le fusioni, le unioni di comuni, le comunità montane e le associazioni intercomunali;

c) delimita gli ambiti territoriali delle comunità montane ai sensi dell'art. 5;

d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle associazioni intercomunali.

Art. 10.

Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, gli indirizzi per la formulazione del programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.

2. Il programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della giunta regionale, previa intesa con gli enti locali in sede di Conferenza Regione-autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. La giunta procede all'adozione del programma decorsi trenta giorni dall'esame in consiglio della proposta di indirizzi.

3. Il programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati.

4. La giunta presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma.

Capo V

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

Art. 11.

Destinatari degli incentivi

La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle unioni comunali, alle comunità montane alle associazioni intercomunali ed al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri comuni.

Art. 12.

Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.

Art. 13.

Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle comunità montane

1. Nel territorio della comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei consigli dei comuni interessati, d'intesa con il consiglio della comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla comunità montana da tutti i comuni rientranti nella zona;

b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;

c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la comunità montana ed comuni interessati.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.

4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della comunità montana in zone non determina la costituzione o nuovi organi, né attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.

5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14, qualora all'interno di una comunità montana siano state individuate una o più zone, i contributi previsti in relazione alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in proporzione al numero dei comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun comune sia computato in una sola zona.

Art. 14.

Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di unioni ed associazioni intercomunali e di eventuali nuove comunità, montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una comunità montana o con questa coincidenti, né alle associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una unione o di una comunità montana.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le comunità montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei comuni ricompresi nell'unione, nella comunità montana o nell'associazione.

5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione intercomunale che ricomprenda comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.

6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

Art. 15.

Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni

1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:

a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione in eguali condizioni;

b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.

2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.

Art. 16.

Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali

1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.

2. Il comitato è composto dai presidenti delle unioni di comuni, delle comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle associazioni intercomunali.

3. Il comitato svolge funzioni di sostegno alla giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli comuni e forme associative.

4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di L. 600.000 (pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutata secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 17.

Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale

1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

Capo VI

AREA METROPOLITANA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 18.

Area metropolitana

1. Fino all'istituzione della città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della legge regionale 12 aprile 1995 n. 33, «Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni», la Regione, previa intesa e con gli enti locali interessati, può definire, nell'ambito del programma di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con forma associativa di cui al capo V del titolo II, parte I del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 19.

Altri livelli di gestione associata sovracomunale

1. Le unioni, le comunità montane ed i comuni capofila delle associazioni intercomunali possono essere delegati dai comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati i comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in armonia con le funzioni decentrate dalla provincia.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. L'art. 20 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Forme associative*). — 1. I rinvii alle forme associative di cui al presente capo, contenuti nella parte terza, si intendono riferiti alla legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali.»

2. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«4. Partecipano ai lavori della conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I presidenti delle associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro sindaco dell'associazione.»

3. Il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza Regione-autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della regione.»

4. Nel comma 3 dell'art. 220 della legge regionale n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione «e delle spese per investimenti».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 231 della legge regionale n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale.»

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1992

1. L'art. 23 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 «Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti della Regione», come sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 3 del 1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Invio delle deliberazioni*). — 1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al comitato a cura del segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.

2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del comitato gli atti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è assunta dalla giunta con deliberazione da adottare entro dieci giorni dall'affissione degli stessi all'albo pretorio.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del comitato ai sensi del comma 1 dell'art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono inviate al comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni feriali dall'iniziativa assunta dai consiglieri.

4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'albo pretorio, l'avvenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.

5. La segreteria del comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.»

2. L'art. 47 della legge regionale n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Indennità dei componenti dell'organo di controllo*). —

1. Al presidente della sezione è corrisposta una indennità di carica di L. 2.600.0000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.

2. Agli altri componenti effettivi della sezione è corrisposta una indennità di carica di L. 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili lorde.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di L. 1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili lorde.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di L. 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.

5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di L. 60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.».

Art. 22.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 2 maggio 1994, n. 19 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», come sostituito dall'art. 181 della legge regionale n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente periodo:

«Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.».

Art. 23.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995 n. 29 «Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna», è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.».

Capo VII

NORME FINALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 24.

Adeguamento degli statuti delle comunità montane

1. Le comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 25.

Delimitazione territoriale delle comunità montane

1. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 sono fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 22 del 1997, ancorchè abrogato.

Art. 26.

Contributi alle forme associative già esistenti

1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui ai comma 2 dell'art. 14, non sono computate le annualità contributive già erogate alle forme associative in attuazione dell'art. 16, comma 4 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 «Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni», e delle deliberazioni della giunta regionale n. 2442 del 1997 e n. 366 del 2000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle unioni già istituite all'entrata in vigore della presente legge tra comuni compresi in una comunità montana e con essa non coincidenti, per le quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.

Art. 27.

Primo programma di riordino territoriale

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale procede all'approvazione del programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 28.

Procedimenti in corso

1. Ai procedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di riorganizzazione sovracomunale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 24 del 1996, ancorchè abrogato.

Art. 29.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna».

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:

- a) articoli 21, 22, 24 della legge regionale n. 3 del 1999;
- b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge regionale n. 22 del 1997;
- c) articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 24 del 1996.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 aprile 2001

ERRANI

01R0312

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 7 maggio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ai capi III e IV, del titolo VI della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente

1. Al comma 4, lettera *a*) dell'art. 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 le parole «e 16» sono sostituite dalle parole «e 17».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da parte della Regione.

1-ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lettera *i*) del comma 1 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

1-quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonché la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di concessione.».

3. Al comma 3, dell'art. 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«È facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152.».

4. Alla fine del comma 3 dell'art. 152 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto al comma 2, la giunta regionale potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.».

5. Nel comma 4 dell'art. 152 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 è abrogato il secondo periodo.

6. Il comma 5 dell'art. 152 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 è abrogato.

7. Dopo il comma 6 dell'art. 152 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del testo unico n. 1775 del 1933 è ricompreso nelle spese istruttorie».

8. Al comma 5 dell'art. 153 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 prima del punto è aggiunto il seguente periodo:

«, ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.».

Art. 2.

Modifiche al capo VI del titolo VI della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 in materia di viabilità

1. Il capo VI del titolo VI della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 «Riforma del sistema regionale e locale» è sostituito dal seguente:

«Capo VI

VIABILITÀ

Art. 161.

O g g e t t o

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.

2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 162.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete delle strade e autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale integrato dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse regionale, le funzioni relative:

a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;

b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione;

c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse regionale non autostradale, da definire d'intesa con le province nell'ambito della conferenza Regione-autonomie locali.

Art. 163.

Rete di interesse regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta avanzata dalla giunta, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla individuazione e alla modifica della rete di interesse regionale.

2. Fino alla adozione della deliberazione del consiglio regionale di cui al comma 1, per rete di interesse regionale si intende la «grande rete» e la «rete di base principale», così come definite dal Piano regionale integrato dei trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo Stato.

Art. 164.

Funzioni delle province

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei trasporti, le funzioni relative a:

- a) gestione e vigilanza;
- b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
- c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
- e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'art. 164-bis.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appalati o completati nell'anno precedente.

Art. 164-bis.

Programma triennale di intervento sulla rete viaria

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

- a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art. 167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
- b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;
- c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della giunta regionale.

Art. 165.

Accordi interregionali e interprovinciali

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del decreto legislativo n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 166.

Classificazione delle strade

1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle province e dai comuni, nel rispetto della legge regionale 19 agosto 1994, n. 35.

Art. 167.

Fondo unico Regione - province

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale relativi a:

- a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;
- b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;
- c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
- d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
- e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
- f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della giunta regionale alla provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le province.

Art. 167-bis.

Contributi per le opere stradali

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

Art. 167-ter.

Spese di funzionamento

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

Art. 167-quater.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste.»

Art. 3.

Modifica all'art. 172 del capo VII del titolo VI della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 in materia di trasporti

1. Il comma 3 dell'art. 172 del capo VII «Trasporti», del titolo VI, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 è così modificato:

«3. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima provincia attraversata.»

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 «Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)» è così modificato:

«3. La commissione amministratrice elegge fra i suoi membri un vice presidente.»

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 maggio 2001

ERRANI

01R0313

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, recante «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 7 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, è sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei comuni, la data di deposito. E altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.»

2. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, è così sostituito:

«6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto. Essa entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 maggio 2001

ERRANI

01R0314

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2001, n. 6.

Integrazione alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 «Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440 (norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'11 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 10-bis

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate») è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis

Assegnazione di terreni ad enti pubblici

1. Per le finalità di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) e ove sussistono gravi condizioni di dissesto, del territorio, la domanda di assegnazione, può essere presentata anche da enti pubblici.

2. La domanda di assegnazione contiene gli elementi di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e d) nonché la documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee capacità professionali.

3. Nei casi di impossibilità di notifica alla totalità degli aventi titolo, a causa dell'elevato numero o per difficoltà di identificazione, la notifica può essere effettuata anche tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. La procedura di assegnazione si effettua secondo quanto previsto all'art. 7. I rapporti fra proprietari ed ente assegnatario sono regolati da contratti di locazione con canone non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affitto di fondi rustici. In caso di irreperibilità del proprietario l'importo stabilito è accantonato dall'ente assegnatario.

5. Gli enti pubblici, a seguito del decreto di assegnazione, provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato. L'ente assegnatario può affidare i terreni a richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo quanto previsto dal piano di sviluppo; tale affidamento tiene conto delle priorità individuate dal piano stesso ferma restando l'attività di coordinamento a carico dell'ente assegnatario.

6. Gli enti pubblici per il recupero delle spese sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi pubblici, possono rivalersi sui proprietari dei terreni anche mediante rateizzazione.

7. Nel caso di assegnazione ad enti pubblici il termine di cui all'art. 9 è prorogato di ulteriori due annate agrarie.

8. Con apposito provvedimento la giunta regionale indica le modalità di affidamento dei terreni a soggetti diversi dall'ente pubblico assegnatario.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge la procedura di assegnazione ad enti pubblici non tiene conto dei termini di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 marzo 2001

BIASOTTI

01R0333

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi sociali»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'11 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 5/1999

1. L'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi sociali») è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Trasferimento ai comuni delle procedure concessorie degli emolumenti economici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti*). —

1. Fatto salvo quanto sarà stabilito a termini dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni di concessione degli emolumenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono trasferite ai comuni.».

Art. 2.

Inserimento di articoli

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 5/1999 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Esenzione spesa per visita di accertamento dello stato di invalidità*). — 1. Per facilitare la mobilità e l'autonomia degli invalidi civili le visite mediche di accertamento dello stato di invalidità, per ottenere il contrassegno auto, sono esenti dal pagamento di spese in quanto equiparabili alla generalità delle prestazioni sanitarie a favore del riconoscimento dell'invalidità ai sensi del decreto del Ministro della sanità 1^o febbraio 1991.»

2. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 5/1999 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Norme transitorie in attesa del riordino degli emolumenti economici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti*). — 1. Fino alla data di attuazione del riordino degli emolumenti di cui all'art. 5, la Regione, d'intesa con i comuni, ai sensi del comma 8 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2001»), si avvale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo uno schema di convenzione approvato dalla giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia, in sede di conferenza Stato-Regioni.

2. Nello schema di convenzione sono individuate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, favorendo un maggior decentramento rispetto agli attuali uffici delle prefetture ubicati nei comuni capoluogo, i rapporti con i comuni, nonché le risorse finanziarie strumentali e organizzative di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella forme e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuati dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica, nominato dalla giunta regionale e composto dall'assessore incaricato del settore promozione sociale e interventi per la famiglia, da quattro rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI, da un membro designato dalla Consulta regionale per i disabili, da un membro designato dal coordinamento regionale dei centri di riabilitazione, nonché da due esperti dei trattamenti pensionistici indicati dalle Prefetture.

Il settore promozione sociale e interventi per la famiglia assicura il supporto amministrativo e tecnico all'organismo.»

3. Dopo l'art. 26-bis della legge n. 15/1999 è inserito il seguente:

«Art. 26-ter (*Norma finanziaria*). — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 26-bis si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di invalidi civili.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 aprile 2001

BIASOTTI

01R0334

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'11 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48

1. L'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.) è sostituito con il seguente:

«Art. 10. — Per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della F.I.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'art. 2458 del codice civile.

La Regione dispone nel consiglio d'amministrazione della F.I.L.S.E. di un numero di rappresentanti proporzionale alla partecipazione assunta nella società.

La nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del consiglio regionale.

Per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascuno consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

I presidenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea dei soci.

Lo statuto della F.I.L.S.E. stabilirà i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 aprile 2001

BIASOTTI

01R0335

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 9.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'11 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), come modificato dalla legge regionale 24 febbraio 1999, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. È assegnata al gruppo misto, per il proprio funzionamento, una unità di personale appartenente alla categoria C1. Ciascun consigliere aderente al gruppo misto può inoltre avvalersi di una unità di personale appartenente alla categoria D3. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma, che sia stato assunto a norma dell'art. 7, si intende immediatamente risolto rispettivamente al momento dello scioglimento del gruppo misto ovvero al momento dell'uscita dallo stesso del consigliere cui fa riferimento».

Art. 2.

Modifica dell'art. 7

1. Al comma 1, lettera b), dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990 come modificato dalla legge regionale 1° marzo 1996, n. 9 e dalla legge regionale n. 6/1999, le parole da «tale monte ore» a «gruppo misto» sono soppresse.

Art. 3.

Cessazione dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui alla presente legge regionale cessano di avere efficacia dal momento della entrata in vigore del nuovo statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 aprile 2001

BIASOTTI

01R0336

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 1998, N. 9 (ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, PESCA, SVILUPPO, RURALE, AGRITURISMO, ALIMENTAZIONE CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 GIUGNO 1997, N. 143).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 9/1998

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/1998 le parole «legge regionale 19 luglio 1997, n. 77 sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 19 luglio 1995, n. 77».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998

1. L'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - (Attribuzione delle funzioni a province e comunità montane). — 1. Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 2 sono attribuite alle province e alle comunità montane nei territori di loro competenza, escluse quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4; specifici compiti possono altresì essere delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.).

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 9/1998

1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - (Competenze riservate alla Regione). — 1. Nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà, normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, le funzioni e i compiti concernenti:

a) il concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;

c) la cura di specifici interessi di carattere unitario previsti da norme regionali;

d) le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione europea, nonché degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia;

e) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative a livello regionale.»

2. Nelle materie oggetto della presente legge, il consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/1998

1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (*Risorse finanziarie e strumentali*)

1. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle province ed alle comunità montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni, attribuite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 9/1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - (*Norma finale*). — 1. La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 143/1997.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998, N. 77 (RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 77/1998

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 77/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).»

Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 77/1998

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 77/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il conferimento ai Comuni delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) è determinato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale che definisce i termini e le modalità procedurali per rendere operativo il conferimento stesso, entro sei mesi dalla stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/1998

1. Il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale 77/1998 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli amministratori straordinari e i collegi dei sindaci revisori della A.T.E.R. in carica alla data del 3 novembre 1998 sono prorogati nelle loro funzioni fino all'emanazione della deliberazione del consiglio regionale prevista dall'art. 7, comma 1; con tale atto il consiglio può regolare lo svolgimento delle attività correnti delle A.T.E.R., anche attraverso ulteriori proroghe a ciò necessarie, fino all'operatività dei nuovi soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3; fino a tale ultima scadenza, le funzioni degli amministratori straordinari e dei sindaci e ogni altra funzione concernente le A.T.E.R. sono esercitate in conformità alla normativa previgente alle abrogazioni di cui all'art. 10.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1998, N. 85 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO, CONFERITI ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112)

Art. 9.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 85/1998

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 85/1998 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 85/1998

1. L'art. 4 della legge regionale n. 85/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - (*Funzioni conferite agli enti locali*). — 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.

2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni già disciplinate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.

3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 85/1998

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 85/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di programmazione regionale individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.»

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 85/1998

1. L'art. 10 della legge regionale n. 85/1998 è abrogato.

Art. 13

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 85/1998

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 85/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni definisce le modalità di esercizio delle funzioni indicate ai numeri 2 e 5 del comma 1 dell'art. 16 della presente legge.»

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998, N. 87 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA, FIERE E MERCATI, COMMERCIO, TURISMO, SPORT, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, CONFERITI ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112).

Art. 14.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 87/1998

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 87/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o da altre disposizioni di legge sono esercitate dalla giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 87/1998

1. L'art. 4 della legge regionale n. 87/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - (*Funzioni conferite agli enti locali*). — 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto stabilito agli articoli successivi; specifiche funzioni possono altresì essere delegate alle Camere di commercio.

2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'articolo, è attribuita alle province.

3. In particolare, resta attribuita alle province l'organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 recante «Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale».

4. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni già regolate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui all'art. 10.

5. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente.

Art. 16.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 87/1998

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 87/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di programmazione regionali individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.»

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 87/1998

1. L'art. 12 della legge regionale n. 87/1998 è abrogato.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998, N. 88 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ENERGIA E RISORSE GEOTERMICHE, OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112).

Art. 18.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 88/1998 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 4 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - (*Funzioni conferite agli enti locali*). — 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 20.

Modifiche al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 88/1998

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di programmazione regionali individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 - (*Inquinamento delle acque. Riparto di competenze*).

— 1. Nella materia «inquinamento delle acque» di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità, inclusa l'eutrofizzazione delle acque artificiali e sotterranee e delle caratteristiche dei bacini idrografici come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del decreto legislativo n. 152/1999;

c) l'autorizzazione alla deroga, relativamente ai criteri generali, per l'idoneità alla balneazione nelle acque costiere come definita ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

d) l'esercizio del potere di deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) e dei poteri sostitutivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano.

2. Sono attribuite alle province le seguenti competenze regionali previste dal decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni e integrazioni:

a) le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 5 del suddetto decreto relative alla posa in mare di cavi e condotte, fatta eccezione dei casi in cui la posa in mare richieda la movimentazione di carattere internazionale dei fondali marini;

b) le autorizzazioni allo scarico di acque reflue di cui all'art. 45, comma 6 del suddetto decreto, fatta eccezione per lo scarico in pubblica fognatura, ivi incluse le procedure per le fasi di autorizzazione provvisoria di cui al comma 5;

3. Sono altresì attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai comuni ed in particolare:

a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere;

b) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1998

1. la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali;»

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

«c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4».

3. La lettera g) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 è abrogata.

4. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo».

Art. 23

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 88/1998

1. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

«Funzioni delle province e dei comuni»:

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

«a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali;»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 è aggiunto il seguente:

«3-bis. È attribuita ai comuni la competenza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali».

Art. 24.

Disposizione transitoria

1. Resta di competenza della Regione il rilascio delle concessioni di cui all'art. 23, comma 3-bis, della legge regionale n. 88/1998, il cui procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 - (*Opere pubbliche. Riparto di competenze*). — 1. Nella materia «opere pubbliche» di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Sono subdelegate alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.

3. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, ad eccezione di quelle subdelegate alle province ai sensi del comma 2, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto.

4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

Art. 26.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 88/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

«c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma.

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 30 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 30- (*Funzioni della Regione*). — 1. Sono riservate alla Regione, oltre alla funzione relativa alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali, le seguenti funzioni:

a) organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le province, i comuni, le comunità montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;

b) promozione di intese ed altre forme di concerto con gli organi e le strutture tecniche dello Stato al fine del coordinamento delle attività del sistema nazionale della protezione civile e di quelle del sistema regionale;

c) adozione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e coordinamento dell'attuazione medesima d'intesa con le componenti statali del sistema di protezione civile);

d) concorso all'attuazione degli interventi urgenti di cui alla lettera c) d'intesa con le province interessate, anche avvalendosi del Corpo dei vigili del fuoco;

e) concorso con gli organi dello Stato all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992, sulla base di quanto stabilito nelle ordinanze di protezione civile;

f) adozione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992 e dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), punto 3, del decreto legislativo n. 112/1998, e coordinamento dei piani stessi;

g) organizzazione generale del volontariato, adozione degli indirizzi per la sua partecipazione alle attività di protezione civile e coordinamento del suo utilizzo.

2. Degli atti di cui al comma 1, lettera c), d) ed e) la giunta regionale informa il consiglio Regionale.»

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 31 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 - (*Funzioni delle province*). — 1. Sono attribuite alle province le funzioni attinenti:

a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite, secondo le disposizioni emanate dalla Regione;

b) l'organizzazione e il coordinamento dell'utilizzo del volontariato in ambito provinciale.»

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 32 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 - (*Riordino della normativa*). — 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione provvede al riordino della normativa concernente le attività di protezione civile.»

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

Art. 30.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 91/1998

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dalle lettere del comma 1 provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), ad eccezione di quelli di cui alle lettere e) e g), cui provvede la giunta regionale con propri atti.»

Art. 31.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 91/1998

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 è sostituita dalla seguente:

«g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge n. 91/1998 è inserito il seguente:

«2-bis. Le province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 16 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 gennaio 2001.

01R0248

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 1.

Regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e II n. 47 del 18 maggio 2001)

Visto l'art. 121, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 224 del 27 marzo 2001, sulla quale la commissione di controllo, con provvedimento del 7 maggio 2001, n. 1, non ha riscontrato vizi di legittimità;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

REGIONE CALABRIA PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

Regolamento attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di acquisto ed estinzione della personalità giuridica e di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto riguardanti le fondazioni, le associazioni e le altre istituzioni di carattere privato.

Art. 1.

Istituzione del registro

1. È istituito, in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il Registro Regionale delle persone giuridiche private, le cui finalità statutarie, si esauriscono nell'ambito della Regione Calabria.

2. In fase di prima attuazione la gestione del registro, ivi compresa la gestione dei certificati, è affidata al Dipartimento della presidenza della giunta regionale.

3. L'iscrizione nel registro determina l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle seguenti materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 24 luglio 1977, n. 616, e per le quali le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono state delegate alle regioni in attuazione dell'art. 117 della Costituzione:

servizi sociali (polizia locale urbana e rurale, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, beni culturali);

sviluppo economico (fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, consorzi industriali, agricoltura e foreste);

assetto ed utilizzazione del territorio (urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Art. 2.

Contenuto del registro

1. Il registro è formato da due parti: una generale e l'altra analitica.

2. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

4. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

5. Nella parte analitica, distintamente per ogni persona giuridica, dovranno essere indicati:

- a) la data dell'atto costitutivo;
- b) la denominazione;
- c) lo scopo sociale;
- d) il patrimonio;
- e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);
- f) la sede della persona giuridica;
- g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- h) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) il trasferimento della sede e l'istituzione di sede secondarie;
- j) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- k) le deliberazioni di scioglimento;
- l) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- m) cognome e nome dei liquidatori;
- n) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

6. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

7. Di ogni modifica inerente la persona giuridica iscritta nel registro va preso atto con decreto del presidente della giunta regionale da predisporre da parte del Dipartimento competente.

Art. 3.

Vidimazione del registro

1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal dirigente preposto al settore affari generali della presidenza della giunta regionale con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina lo stesso dirigente indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

Art. 4.

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, va redatta in bollo, indirizzata al presidente della giunta regionale e presentata al Dipartimento della presidenza. Alla domanda devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'ufficio rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda gli uffici della presidenza della giunta regionale provvedono all'iscrizione.

6. Una volta ricevuta l'istanza, il Dipartimento della presidenza invia la stessa al Dipartimento competente per materia che svolge l'istruttoria, accerta che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente ed in particolare quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 e predispone il conseguente decreto del presidente della giunta regionale di iscrizione nel registro.

7. Dell'avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione al richiedente indicando gli estremi della stessa.

8. Qualora il Dipartimento che istruisce la pratica ravvisi motivi ostativi all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione al richiedente. Quest'ultimo, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal presidente della Regione, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Art. 5.

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 4, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 6.

Cause di estinzione della personalità giuridica

1. Il Dipartimento competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile, predisponendo il decreto presidenziale con cui è dichiarata l'estinzione e la cancellazione dal registro e ne dà comunicazione agli amministratori nonché al Presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7.

Pubblicità della documentazione

1. I legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni iscritte nel registro, previo idoneo riconoscimento, possono visionare le pagine del registro ed il fascicolo dell'ente da loro rappresentato.

2. È possibile altresì, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy, prendere visione della documentazione inerente una persona giuridica privata, previa istanza motivata atta a dimostrare l'interesse a tale visione.

Art. 8.

Certificazione

1. Gli estratti ed i certificati inerenti l'iscrizione nel registro sono rilasciati dal Dipartimento della presidenza.

2. Per il rilascio di certificati, la domanda deve essere presentata in bollo ed alla stessa vanno allegati una marca da bollo da applicare sul certificato e la ricevuta di un versamento di L. 20.000 (ventimila) da versare sul c.c. n: 11047883 intestato alla Regione Calabria con causale diritti di segreteria.

3. Ai sensi dell'art. 46, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 28 dicembre 2000, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni.

4. In caso di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'istanza di iscrizione nel registro, quella di rilascio di certificati e gli stessi certificati, devono essere in carta semplice.

Art. 9.

Funzioni di vigilanza e di controllo

1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile, nonché gli eventuali provvedimenti di cui agli articoli 23, ultimo comma, 26 e 28 del codice civile, sono adottati con deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta del presidente e dell'Assessore competente.

2. Ai fini di cui al precedente comma, le fondazioni inviano annualmente al competente Dipartimento, entro venti giorni dall'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere, inoltre, ogni notizia o documento che venga loro richiesto dal competente Dipartimento al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

4. Ulteriori modalità e termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma uno e delle funzioni di vigilanza saranno individuate con apposito regolamento.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei registri tenuti dalle cancellerie dei tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0306

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55